

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1961

Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito di talune spese del Ministero delle finanze

ONOREVOLI SENATORI. — Per il combinato disposto dell'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e della legge 10 dicembre 1953, n. 936, il limite per la emissione di ciascuna apertura di credito a favore dei funzionari delegati non può superare, per alcune categorie di spese, al pagamento delle quali per la loro natura deve necessariamente provvedersi con siffatta modalità, le lire 15 milioni.

Il Ministero delle finanze ha, peraltro, segnalato che tale limite è motivo, per la sua ristrettezza, di gravi difficoltà per il tempestivo accreditamento dei fondi e per il conseguente puntuale pagamento di talune spese.

Ha soggiunto che la situazione si aggrava all'inizio dell'anno finanziario, in quanto alle spese da erogare in conto competenza si aggiungono quelle non potute erogare nell'esercizio precedente.

Ha proposto quindi che, per il pagamento delle spese sotto elencate, sia data ad esso facoltà — in deroga al limite fissato dal cen-
nato articolo 56 — di emettere aperture di credito per importi non superiori a quelli indicati qui di seguito per ciascuna spesa:

a) spese occorrenti per la conservazione dei catastri rustici ed urbani presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e per la compilazione dei ruoli delle imposte fondiarie: lire 30 milioni;

b) compensi per lavoro straordinario: lire 50 milioni;

c) indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni: lire 50 milioni;

d) quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'Erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie, sulle somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita di corpi di reato: lire 50 milioni;

e) diritti, proventi e compensi spettanti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869: lire 70 milioni.

Ha inoltre chiesto l'aumento a lire 1 miliardo del vigente limite di lire 500 milioni stabilito dalla legge 2 luglio 1952, n. 703 (articolo 58) per l'emissione delle aperture di credito necessarie per la devoluzione a

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

favore dei Comuni della quota del 75 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse (articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109 e articolo 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102).

In relazione a quanto sopra e poichè si ravvisa il fondamento delle richieste avanzate, è stato predisposto l'unito disegno di legge sul quale, la Corte dei conti a Sezioni unite nell'adunanza del 29 marzo ultimo scorso ha espresso parere favorevole.

Ciò premesso, si sottopone all'approvazione il predetto disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il pagamento delle spese sotto elencate è data facoltà al Ministero delle finanze di emettere, in deroga all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni, aperture di credito entro i seguenti limiti d'importo:

a) spese occorrenti per la conservazione dei catasti rustici ed urbani presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e per la compilazione dei ruoli delle imposte fondiari: lire 30 milioni;

b) compensi per lavoro straordinario: lire 50 milioni;

c) indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni: lire 50 milioni;

d) quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'Erario sui crediti inscrit-

ti nei campioni civili e penali delle cancellerie, sulle somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita di corpi di reato: lire 50 milioni;

e) diritti, proventi e compensi spettanti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869: lire 70 milioni.

Art. 2.

È elevato a lire 1 miliardo il limite previsto dall'articolo 58 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per la emissione di aperture di credito ai fini della devoluzione a favore dei Comuni della quota del 75 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse (articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109 e articolo 4 della legge 20 dicembre 1959, numero 1102).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.